

Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*).

Art. 3

(Piano triennale di eradicazione della nutria)

1. Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), contiene:

a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura;

b) le modalità e le metodologie per gli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria;

c) le modalità di coinvolgimento dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;

d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano;

e) le modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).